



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO "OLCESE"**

Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321

EMAIL: [rmic8ex00q@istruzione.it](mailto:rmic8ex00q@istruzione.it) PEC: [rmic8ex00q@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ex00q@pec.istruzione.it)

**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'USO DELL'INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE NELL'I.C. OLCESE**

**Delibera del Consiglio di Istituto n. 172 del 23/10/2025**

**CAPO I: PRINCIPI GENERALI E BASE NORMATIVA**

**Articolo 1. Finalità e Principi Guida**

1. Il presente Regolamento stabilisce le linee guida per l'introduzione strutturata, organizzata e governata dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'I.C. OLCESE (di seguito denominata "l'Istituzione", al fine di migliorare i processi organizzativi, gestionali, formativi e di apprendimento.
2. L'adozione dei sistemi di IA deve essere guidata da un **approccio antropocentrico**, che metta al centro il pieno sviluppo della persona umana, la dignità e il benessere di tutti gli attori coinvolti.
3. L'utilizzo dei sistemi di IA deve rispettare i seguenti principi fondamentali:
  - **Trasparenza e Spiegabilità:** I processi decisionali devono essere spiegabili e comprensibili.
  - **Sicurezza e Affidabilità:** I sistemi devono garantire elevati standard di sicurezza tecnica e resilienza.
  - **Equità e Non Discriminazione:** L'IA deve promuovere l'equità, garantendo che tutti abbiano pari accesso alle opportunità, e deve essere monitorata per mitigare distorsioni o pregiudizi (bias).
  - **Tutela dei Diritti e delle Libertà Fondamentali:** Pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza.

**Articolo 2. Pratiche Vietate**

1. L'implementazione e l'uso di sistemi di IA devono avvenire nel rispetto dell'Art. 5, par. 1, dell'AI Act.

Sono vietate, in particolare, le seguenti pratiche:

- L'uso di **tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli**.
- La valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale (social scoring) e conseguente applicazione di trattamenti pregiudizievoli o sfavorevoli.
- L'uso di sistemi di IA in grado di **individuare le emozioni** di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione, salvo per motivi medici o di sicurezza (Art. 5, lettera f) AI Act).

**CAPO II: RUOLI, RESPONSABILITÀ E GOVERNANCE**

**Articolo 3. Ruolo e Obblighi del Dirigente Scolastico**

1. Il Dirigente Scolastico ricopre la **responsabilità primaria nella governance** dei sistemi di IA, operando in qualità di "deployer" (utilizzatore del sistema sotto la propria autorità) e di **Titolare del Trattamento** dei dati personali.
2. Il Dirigente Scolastico è tenuto a:
  - Garantire una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno della scuola.
  - Promuovere un utilizzo consapevole ed etico dell'IA.
  - Assicurare che l'introduzione di soluzioni di IA sia accompagnata da un'adeguata **valutazione del loro impatto** e da un **monitoraggio continuo** dei risultati.
  - Stabilire accordi chiari con i fornitori dei sistemi di IA. Se i fornitori agiscono come Responsabili del Trattamento, gli accordi devono includere gli elementi previsti dall'articolo 28 del GDPR.

#### Articolo 4. Coinvolgimento e Formazione degli Attori Scolastici

1. Le decisioni strategiche sull'integrazione e l'utilizzo dell'IA devono essere prese in modo **trasparente e condiviso**.
2. Gli **Studenti e le Famiglie** devono essere coinvolti (tramite organi collegiali come i Consigli di Istituto) se i sistemi di IA sono legati ad attività didattiche o di supporto all'apprendimento.
3. Il **Personale Scolastico** deve essere coinvolto attivamente (tramite dipartimenti disciplinari o Collegio dei Docenti) qualora i sistemi supportino la pianificazione didattica o la gestione amministrativa, nel rispetto della libertà di insegnamento.
4. L'Istituzione deve prevedere **percorsi di formazione continua e specifica** sia per il personale docente e amministrativo, finalizzati all'alfabetizzazione in materia di IA, alla conoscenza dei suoi principi etici e alle norme di sicurezza e privacy, sia per gli studenti, al fine di garantire un uso responsabile dell'IA, sviluppare competenze digitali e il pensiero critico.
5. L'Istituzione deve **mappare i software IA in uso** e richiedere le **dichiarazioni di conformità** all'AI Act ai fornitori dei suddetti software, escludendo quelli non conformi.

### CAPO III: REQUISITI NORMATIVI E GESTIONE DEI DATI PERSONALI

#### Articolo 5. Protezione dei Dati Personali (GDPR)

1. L'Istituzione Scolastica, in qualità di Titolare del Trattamento, deve rispettare pienamente il GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2. Il trattamento dei dati personali deve essere **lecito, corretto, trasparente** e avvenire per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione della finalità).
3. Si applica il principio di **minimizzazione dei dati**, trattando solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario. È raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di *dataset sintetici* (PET) al posto di dati reali per minimizzare i rischi.

#### Articolo 6. Minori e Consenso

1. Nel rispetto del fatto che i minori sono considerati soggetti vulnerabili, devono essere adottate specifiche misure di tutela.
2. L'accesso alle tecnologie di IA da parte dei **minori di anni quattordici** e il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il **consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale**.
3. Il **minore che abbia compiuto quattordici anni** può esprimere il proprio consenso al trattamento, a condizione che le informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
4. L'Istituzione deve garantire il **diritto di non partecipazione** (opting out) di studenti e famiglie all'utilizzo dei dati personali per l'addestramento dei sistemi di IA, senza che ciò comporti limitazioni nell'accesso alle tecnologie didattiche.
5. Nell'utilizzo di Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni (LLM), l'Istituzione deve adottare accorgimenti tecnici che **evitino il trattamento di dati personali identificativi**, impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti.

#### Articolo 7. Valutazioni di Impatto (DPIA e FRIA)

1. Prima di procedere al trattamento dei dati personali con Sistemi di IA, l'Istituzione deve eseguire una **Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)**. L'uso, infatti, di sistemi di IA per attività come la *profilazione didattica adattiva* o l'*analisi predittiva* sui bisogni formativi è considerato un trattamento di dati ad **alto rischio**, che rende obbligatoria la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'Art. 35 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il suo scopo è:
  - **Definire attraverso la sua puntuale descrizione** una determinata attività di trattamento dei dati personali.
  - **Valutarne** la necessità e la proporzionalità.
  - **Identificare e valutare i rischi** che tale trattamento può comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  - **Predisporre misure** idonee ad affrontare tali rischi.

2. Se si intende utilizzare un Sistema di IA classificato come **ad alto rischio** (ad esempio, sistemi per valutare i risultati dell'apprendimento o per monitorare comportamenti vietati degli studenti durante le prove), la DPIA deve essere integrata con la **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA)**, prevista dall'articolo 27 dell'AI Act.

Il suo scopo è quello di **identificare** e **analizzare** in modo proattivo i potenziali impatti negativi che un sistema di Intelligenza Artificiale ad alto rischio potrebbe avere sui **diritti fondamentali** degli individui e di **definire e implementare** misure di mitigazione e gestione per evitare o ridurre al minimo tali rischi. La FRIA considera tutti i diritti fondamentali stabiliti dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, come ad esempio:

- **Non discriminazione e uguaglianza** (rischi legati a *bias* algoritmici).
- **Privacy e protezione dei dati personali** (questo è il punto di sovrapposizione con la DPIA).
- **Libertà di espressione e di riunione.**
- **Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.**
- **Dignità umana.**

3. La DPIA/FRIA devono essere aggiornate periodicamente qualora insorgano variazioni dei rischi.

### **Articolo 8. Trasparenza e Informativa**

1. L'Istituzione deve fornire agli interessati (studenti, famiglie, personale) un'**Informativa** (ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR) in un linguaggio **conciso, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile**, che risulti comprensibile anche per i minori.

2. L'informativa deve specificare il funzionamento dei sistemi di IA utilizzati, le modalità del trattamento e le logiche alla base dei processi, garantendo il diritto a una spiegazione chiara e significativa sul Sistema di IA.

## **CAPO IV: MISURE TECNICHE E MITIGAZIONE DEI RISCHI**

### **Articolo 9. Sicurezza e Controlli Tecnici**

1. I sistemi adottati devono essere progettati secondo i principi di **Privacy by Design e Privacy by Default**, limitando l'accesso e l'uso dei dati al minimo necessario.

2. Si raccomanda, ove possibile, l'impiego di sistemi di IA all'interno di **ambienti controllati** che assicurino il trattamento dei dati esclusivamente in ambito scolastico.

3. L'Istituzione è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che includano **programmi di manutenzione regolare**, aggiornamenti costanti di software e hardware, e backup periodici dei dati.

### **Articolo 10. Uso Didattico e Metodologie**

1. L'IA deve supportare la crescita personale e l'acquisizione di **competenze autentiche**, promuovendo l'apprendimento critico e creativo, **senza sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia** degli individui.

2. L'IA deve essere integrata come strumento di supporto didattico (es. personalizzazione dei materiali, strumenti interattivi), e non deve sostituire l'interazione umana e l'insegnamento diretto.

3. I docenti hanno il compito di guidare gli studenti a **valutare criticamente i contenuti generati dall'IA**, sviluppando un adeguato senso critico e consapevolezza delle potenzialità e dei limiti, comprese le c.d. "allucinazioni dell'IA".

4. L'uso degli strumenti di IA deve essere alternato a **momenti di apprendimento sociale**, per contrastare l'isolamento e promuovere il lavoro di squadra e le competenze interpersonali.

## **CAPO V: IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO**

### **Articolo 11. Processo di Implementazione e Mitigazione**

1. L'introduzione di sistemi di IA deve seguire un **approccio graduale** e l'approccio metodologico proposto dal MIM (Definizione, Pianificazione, Adozione, Monitoraggio, Conclusione).

2. L'Istituzione deve implementare un **Piano di gestione dei rischi** (risk assessment) in linea con la metodologia HUDERIA del Consiglio d'Europa, prevedendo azioni di mitigazione che includano:
  - La progettazione etica degli algoritmi, con auditing dei dati di addestramento per correggere eventuali bias.
  - L'adozione di tecniche di spiegabilità dell'AI per rendere i modelli più comprensibili.
3. Durante la fase di Adozione, è fondamentale accompagnare la transizione con iniziative di **comunicazione, informazione e formazione** all'utilizzo consapevole ed efficace dei nuovi sistemi.

## **Articolo 12. Monitoraggio Continuo**

1. L'Istituzione deve prevedere un **monitoraggio continuo** degli output dei sistemi di IA impiegati, con particolare riferimento ad anomalie, risultati inattesi o violazione di dati personali (da segnalare al Garante).
2. Andrà prevista una rivalutazione periodica e continuativa dei rischi e degli impatti connessi al sistema di IA utilizzato, per individuare tempestivamente nuovi fattori di rischio o effetti negativi emergenti.
3. La scuola potrà utilizzare i servizi digitali disponibili sulla **Piattaforma Unica** per consultare le Linee Guida in modo interattivo, accedere al materiale operativo per la verifica degli adempimenti e censire le progettualità attivate, facilitando la condivisione delle esperienze.

## **CAPO VI: UTILIZZO DELL'IA NELLA SCUOLA**

### **Art. 13 - Uso dell'IA da parte dei docenti**

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

### **Art. 14 - Uso dell'IA per attività istituzionali**

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

### **Art. 15 - Uso dell'IA da parte degli studenti**

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
4. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

**Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto**